



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Generale

AOODRPU Prot.n.9621

Bari, 12 maggio 2017

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;
- VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;
- VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;
- VISTO il D.M. n. 93 del 23/2/2016 riguardante la costituzione degli Ambiti disciplinari;
- VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;
- VISTO in particolare l'art. 8, comma 3, del D.M. n. 95 del 23/2/2016 nella parte in cui prevede "le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di 28 punti, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti";
- VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come

VISTO	<p>modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";</p> <p>il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativa all'Ambito disciplinare AD04 - Classi di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di primo grado - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;</p>
VISTI	<p>gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;</p>
VISTA	<p>la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa all'Ambito disciplinare AD04 - Classi di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di primo grado -;</p>
VISTO	<p>l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;</p>
VISTA	<p>la legge n.68 del 12.3.1999;</p>
TENUTO CONTO	<p>di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;</p>
RITENUTO	<p>quindi, a mente del precitato art.9, comma 1, del D.D.G. n.106 del 23/2/2016 di dover approvare le graduatorie di merito nei limiti dei posti messi a concorso maggiorati del 10%;</p>

DECRETA

Ai sensi dell'art.9, comma 4, è approvata la graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016 per l'Ambito disciplinare AD04 - Classi di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di primo grado - per complessivi n. 467 posti (n. 186 per A012 e n. 281 per A022) per docente per la Regione Puglia, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze.

La precitata graduatoria generale definitiva di merito è stata formulata ai sensi dell'art.9, comma 1, del citato D.D.G. n.106/2016 che prevede l'inserimento nella stessa dei candidati " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge".

La stessa graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure

ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.pugliausr.it.

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.1

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri